



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/02/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

**CANDIDO ANTONIO**, Presidente  
**CRESPI MONICA GIOVANNA MICA**, Relatore  
**CAPUZZI FRANCESCA**, Giudice

in data 15/02/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 2071/2022 depositato il 13/06/2022

**proposto da**

Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Milano - Via Manin 25 20159 Milano MI

**elettivamente domiciliato presso** dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

**contro**

Eredita' Giacente i R.g. 14971/17 Cron. N. 4455/ - 97843400157

**Difeso da**

**ed elettivamente domiciliato presso**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 604/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 16 e pubblicata il 02/03/2022

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP300898803374 SUCCESSIONI E DONAZIONI

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:****Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Trattasi di appello della Agenzia Entrate DPII di Milano avverso la sentenza n. 604/16/22 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, depositata il 02/03/2022, notificata il 12/04/2022 avente ad oggetto l'avviso di liquidazione meglio indicato in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dal curatore dell'eredità giacente rilevando quanto segue “ *Questa Commissione, letto il ricorso e le memorie allegate, udite le parti "da remoto" ritiene che le lamentele sollevate dal ricorrente sono da prendere in considerazione. L'atto impugnato è quindi da annullare: l'eredità è ancora giacente perché nessuno non l'ha ancora accettata. È vero che a norma dell'art. 28 del TUS, il curatore della eredità giacente è soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, ma non rientra, giusto quanto disposto dall'art. 36 del TUS nel novero dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, atteso che detta norma li identifica negli eredi, nel coerede che abbia accettato con beneficio di inventario e nei chiamati all'eredità in possesso dei beni ereditati. Il Curatore dell'eredità giacente non è certamente il possessore dei beni, mobili ed immobili, facente parte dell'asse ereditario e, risulta che, al momento dell'emissione dell'avviso di liquidazione impugnato, nessun soggetto avesse il possesso di alcun bene. È quindi evidente che il Curatore della eredità giacente, nella quale non vi sono chiamati all'eredità, come nel caso che ci occupa, non può essere in alcun modo chiamato a rispondere della imposta.*

L'Ufficio lamenta l'erroneità del primo deciso per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 28 e 36, comma 3 del D. Lgs. n.346/1990. Sostiene, in proposito, che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 luglio 2009, n. 16428, emanata a seguito di un procedimento di impugnazione da parte di un curatore di eredità giacente di un avviso di rettifica delle imposte di successione, ipotecaria e catastale, ha ritenuto legittimo l'atto notificato dall'ufficio dal momento che il curatore dell'eredità giacente è «obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ai fini della relativa imposta, ex art. 38 T.U. successioni, nonché nei limiti del valore dei beni ereditari dei quali è in possesso, al pagamento del tributo». Deduce che le imposte ipocatastali sono dovute poiché l'Ufficio deve procedere alla trascrizione degli atti e, di conseguenza, deve essere liquidata e versata la relativa imposta da parte del Curatore dell'eredità giacente. Si difende, inoltre, sulla eventuale riproposizione di questioni attinenti alla sottoscrizione dell'avviso di liquidazione, eccezione ritenuta assorbita dai giudici di prime cure.

Insiste per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Si costituisce, debitamente autorizzato dal giudice, il Curatore dell'eredità giacente di “Luigi” per vedere respinto l'appello dell'Ufficio poiché infondato. Rimarca che il Curatore dell'Eredità Giacente non ha il possesso dei beni ereditari in quanto svolge unicamente un'attività di amministrazione del patrimonio ereditario, sulla base dell'incarico ricevuto dal Tribunale e sotto il diretto controllo di quest'ultimo; per l'effetto, non ha il possesso sui beni ereditari, non potendo disporne a piacimento come fosse il proprietario, potendosi semmai ravvisare in capo al medesimo la mera detenzione sugli stessi. In vigenza della giacenza eredità, quindi, non si assiste ad alcun trasferimento di diritto sui beni amministrati dalla curatela né quest'ultima può in alcun modo assurgersi al rango di Erede. Ricorda che gli artt. 28 e 36 del TUS dispongono l'obbligo della sola presentazione della dichiarazione di successione e la responsabilità delle imposte nel solo limite dei beni posseduti; ne consegue che, non essendovi possesso, l'unico onere è quello dichiarativo. Richiama, sul punto, sentenze conformi delle CTP di Torino e Milano. Rimarca che la controversia è relativa all'imposta di successione e non, come erroneamente indicato dall'Ufficio, le imposte ipocatastali.

Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Non vi sono ragioni per discostarsi da quanto deciso dai primi giudici.

Il curatore dell'eredità giacente è colui che, in attesa dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati (se esistenti) o della devoluzione del patrimonio ereditario allo Stato, in presenza dei presupposti di cui all'art. 528 c.c. (assenza di accettazione di eredità e del possesso dei beni ereditari da parte del chiamato) viene nominato dall'Autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato (spesso si tratta di creditori del defunto) o d'ufficio (ad esempio, su istanza del Giudice Tutelare), al fine di custodire e amministrare il patrimonio ereditario (quale che sia il valore economico e anche se tratti soltanto di debiti) rimasto di fatto temporaneamente privo di un titolare e, comunque, allo scopo di consentire ai terzi di poter esercitare i propri diritti (spesso, di credito) nei confronti dell'eredità.

Il curatore non può essere considerato né un rappresentante legale, né un sostituto, del chiamato all'eredità.

Da un lato, infatti, il curatore non è un rappresentante dei chiamati all'eredità, né del defunto né dei creditori di questi, né dello Stato, in quanto agisce in nome proprio, anche se non per un proprio interesse; dall'altro lato, non è un sostituto del chiamato all'eredità, in quanto non agisce nell'interesse del medesimo.

Il curatore è, semplicemente, il titolare di un ufficio di diritto privato che esercita una funzione (ossia un potere conferitogli dalla legge a tutela di un interesse pubblico o, comunque, per un interesse altrui o alieno), consistente nell'amministrare una massa patrimoniale oggettivamente intesa e priva di soggettività giuridica.

È suo onere adempiere agli obblighi dichiarativi e a quelli, sempre dichiarativi, del sostituto di imposta ma non è soggetto che deve provvedere al pagamento delle imposte per quanto l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta del 15.09.21 n. 587/2021, con una interpretazione a solo suo beneficio, pretende di richiedere il pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali al curatore dell'eredità giacente, ignorando la natura giuridica dell'istituto civilistico.

Il curatore dell'eredità giacente è un mero detentore, sotto la vigilanza del giudice, del patrimonio del de cuius.

La motivazione resa dai primi giudici è, pertanto, scevra da errori essendo perfettamente aderente all'istituto giuridico in esame e la sentenza non presta il fianco a censure.

Quanto sopra è sufficiente a respingere l'appello con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di I°. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.200,00 ( milleduecento) oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, oneri e accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 15 febbraio 2023

IL RELATORE  
Dott.sa Monica Crespi

IL PRESIDENTE  
Dott. Antonio Candido